

MINI DIZIONARIO TERMINOLOGICO

TIROCINIO - TIROCINANTE

Il *tirocinio* è il periodo /l'attività prevista nel corso di un ciclo di studi e diretto all'esercizio di una specifica professione. In questo senso, ad esempio, tirocinio è l'attività prevista nel ciclo di studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, consente l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328). I contenuti del tirocinio sono definiti dal curriculum del percorso di studi.

Le norme in materia di *tirocinio* sia esso realizzato durante un percorso di studi/formazione, sia esso propedeutico ad un inserimento lavorativo e non previsto da specifiche norme (praticantato), sono state organicamente definite con l'art.18 della legge n.196/97 e dal conseguente regolamento attuativo adottato con DM n. 142/98. In particolare l'art.18 della legge n.196/97 inquadra il tirocinio come una modalità con cui si realizzano attività di alternanza tra scuola e lavoro.

Nel contesto delle due norme citate, si parla del tirocinio associato con tre aggettivazioni: pratico, formativo, orientativo.

TIROCINIO PRATICO

Espressione usata nell'art. 18 della legge n.196/97 per indicare sia una modalità di attuazione dell'alternanza tra scuola e lavoro nel corso di un ciclo di studi secondario superiore o di formazione professionale sia uno specifico progetto di inserimento in azienda a scopo di apprendimento senza che ciò determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra tirocinante ed azienda.

TIROCINIO FORMATIVO

Espressione usata nell'art. 2 del DM n.142/98 (regolamento applicativo dell'art.18 della legge n.196/97) per indicare una finalità attuazione dell'alternanza scuola lavoro sia nel corso di un ciclo di studi secondario superiore o di formazione professionale sia come attività formativa in impresa per l'avviamento/inserimento lavorativo.

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO

Espressione usata nell'art. 2 del DM n.142/98 (regolamento applicativo dell'art.18 della legge n.196/97) per indicare l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro sia nel corso di un ciclo di studi secondario superiore o di formazione professionale sia come attività orientativa per l'avviamento/inserimento lavorativo.

In sintesi: poiché il DM n.142/98 regola l'art.18 legge n. 196/96, si può concludere che l'alternanza tra scuola e lavoro si specifica come tirocinio formativo e tirocinio di orientamento.

Il regolamento adottato con DM n.142/98 individua:

- A) i soggetti che possono promuovere tirocini (università, scuole, comunità terapeutiche, CFP, servizi al lavoro, ecc.);
- B) il numero dei tirocinanti ospitabili da un'azienda in rapporto al numero di dipendenti;

C) le modalità di attuazione:

1. diretto a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione;
2. oggetto di una progettazione condivisa tra soggetto promotore e l'impresa;
3. regolato da una convenzione tra soggetto promotore e l'impresa;
4. assistito nella sua realizzazione in azienda dalla figura del tutor aziendale;
5. oggetto di assicurazione obbligatoria presso l'INAIL a cui provvede il soggetto promotore.

Ai sensi del D.lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, il tirocinante presso l'azienda è assimilato al "lavoratore".

Nota

Con la legge n.196/97 il tirocinio costituisce una modalità con cui istituzioni pubbliche e private possono sostenere un avvicinamento al mondo del lavoro sia durante un corso di studi (es. università, istituti scolastici) sia nella ricerca del lavoro (es. servizi al lavoro).

STAGE - STAGISTA

Termine (francese) impiegato nell'art. 18 della legge 196/97 e che, insieme a "tirocinio pratico", costituisce una modalità di realizzazione dell'alternanza tra scuola e lavoro. In pratica, il DM 142/98 di cui sopra in quanto modalità di realizzazione dell'alternanza tra scuola e lavoro assorbe in termini normativi anche lo stage.

In termine stage è stato usato come equivalente a tirocinio formativo nell'ambito della programmazione didattica dei corsi di formazione professionale lombardi (dal 2000 al 2007) che hanno previsto l'obbligo per tutti i corsisti di attività di tirocinio realizzate ai sensi del DM 142/98. Le Università offrono ai propri studenti in uscita dal curriculum studi periodi di stage formalmente associati alle indicazioni di cui al DM 142/98.

Poiché nella prassi didattica oltre alle attività inquadrabili nelle previsioni del DM 142/98 possono essere promosse altre attività che, a vario titolo, coinvolgono l'impresa, il termine stage può essere associato a "osservativo", "orientativo" per indicare la visita/soggiorno in azienda al solo scopo di osservare/conoscere processi lavorativi senza che l'allievo ne sia in qualche direttamente coinvolto e ricorrano i presupposti di un vero e proprio tirocinio formativo/orientativo.

Il termine stage compare anche alla lett. I dell'art. 2 della legge 53/03 tra le generiche attività dirette a sostenere la formazione nel secondo ciclo esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative".

In sintesi:

art.18 legge n. 196/97 *istituisce l'alternanza tra scuola e lavoro* che si specifica come:

- tirocinio pratico
- stage.

Il regolamento attuativo DM 142/98 declina l'alternanza tra scuola e lavoro come:

- tirocinio formativo
- tirocinio di orientamento.

Il termine stage non è usato nel regolamento di cui al citato DM.

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Espressione usata nell'art. 18 legge n.196/97 e come equivalente a *Tirocinio pratico e stage* successivamente declinati dal DM 142/98 in termini di *Tirocinio formativo e Tirocinio di orientamento*.

Espressione usata nell'art. 2 lett. G della legge n. 53/03 per indicare la modalità con cui “*dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso all'apprendistato*”.

La definizione specifica delle modalità di realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro è data con il D.lgs 77/05 che riprende la definizione di alternanza “*come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale*”.

Secondo il dettato dell'art. 1 p. 2 D.lgs 77/05, “*I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa*” e rappresentano:

- un'attività attivata dalla scuola a richiesta dal singolo allievo interessato (art.1, p.1)
- un'attività per la quale ogni scuola deve riservare una quota del proprio bilancio

Nota

Con la legge 53/03 e il conseguente D. lgs 77/05 l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità particolare con cui si realizza un percorso scolastico del secondo ciclo di istruzione (ora ridefinito ai sensi dalla legge n. 40/07 come istruzione superiore). In questo senso, il D. lgs 77/05 indica tra le proprie fonti anche la legge n.196/96 poiché regola in modo specifico il caso dell'alternanza scuola-lavoro realizzata a richiesta individuale e non come caratteristica del progetto di un percorso formativo vincolante per tutti gli allievi.

PRATICANTATO – PRATICANTE

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la causa di un tipico rapporto di praticantato professionale “è quella di assicurare da parte di un professionista al giovane praticante quelle nozioni indispensabili per l'attuazione, nella prospettiva e nell'ambito di una futura e determinata professione intellettuale, della formazione teorica ricevuta in ambito scolastico” (Cfr. Cass., sez. lavoro, 19 luglio 1997, n. 6645).

Il termine praticantato si riferisce all'obbligo, previsto da specifiche disposizioni legislative, di esercizio in forma temporaneamente assistita di una professione quale condizione per l'iscrizione ad un albo e la conseguente abilitazione all'esercizio autonomo della professione.

Il praticantato è successivo al conseguimento del titolo di studio necessario

all'esercizio della professione.

Il periodo di praticantato (biennale di norma) coincide con lo svolgimento di attività diversamente denominate: "iter formativo" (Attività forense), "formazione teorico-pratica" (Ragionieri, Dottori commercialisti), " tirocinio professionale" (Consulenti del lavoro), "pratica" (Geometri), ecc.

Il praticante è iscritto in un registro dei praticanti ed esercita l'attività sotto la direzione e il controllo di un professionista (dominus) già iscritto all'albo.

Nota

L'esercizio temporaneo, assistito e propedeutico ad un lavoro costituisce un vincolo per l'accesso alle professioni intellettuali. Deriva dalle norme istitutive degli

Albi professionali intesi come comunità professionale che tutela l'aspetto deontologico, gli standard di prestazione, la soluzione di alcune controversie connesse all'attività del professionista